



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 46

9^a COMMISSIONE PERMANENTE (Industria,
commercio, turismo, agricoltura e produzione
agroalimentare)

INTERROGAZIONI

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

166^a seduta: martedì 29 ottobre 2024

Presidenza del presidente DE CARLO

INDICE

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE	Pag. 3, 5
LA PIETRA, sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste.....	3
NATURALE (M5S)	5

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(385) AMIDEI e altri. – Disciplina dell'attività, riconoscimento della qualifica e istituzione del registro nazionale dei pizzaioli professionisti

(1267) CANTALAMESSA e altri. – Riconoscimento della qualifica di pizzaiolo e istitu-

zione dell'albo nazionale dei pizzaioli professionisti

(Seguito della discussione del disegno di legge n. 385, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1267 e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 6, 7
FALLUCCHI (FdI), relatrice	6
ALLEGATO (contiene i testi di seduta)	8

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori

Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE; Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste La Pietra.

I lavori hanno inizio alle ore 15,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione 3-01385, presentata dalla senatrice Naturale e da altri senatori.

LA PIETRA, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste*. Signor Presidente, assicurare un giusto reddito agli agricoltori è una priorità che questo Governo ha sempre perseguito sin dal suo insediamento.

Per raggiungere tale obiettivo, numerose sono state le iniziative intraprese, tra le quali quelle dirette al contrasto delle pratiche commerciali sleali, che danneggiano gravemente l'intero comparto agricolo. Com'è noto, il decreto legislativo n. 198 del 2021 reca disposizioni per contrastare le pratiche commerciali sleali nelle relazioni tra acquirenti e fornitori di prodotti agricoli e alimentari. Allo scopo di assicurare una maggiore tutela agli operatori della filiera agricola, la norma citata individua le pratiche commerciali vietate, in quanto contrarie ai principi di buona fede e correttezza, imposte unilateralmente da un contraente alla sua controparte.

Per garantire ulteriormente un'equa distribuzione dei ricavi all'interno della filiera, senza abusi di posizione dominante tra imprese e acquirenti, con il decreto-legge n. 63 del 2024, cosiddetto decreto agricoltura, convertito dalla legge n. 101 del 12 luglio 2024, è stato rafforzato il contrasto alle pratiche sleali, prevedendo non solo il consolidamento del sistema sanzionatorio, ma anche misure a sostegno della trasparenza dei mercati, incrementando le risorse a favore dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (Ismea) per sviluppare ulteriormente i sistemi informatici a disposizione e fornire il costo medio di produzione del singolo prodotto agricolo.

Ciò premesso, riguardo a quanto rappresentato dall'interrogante, concernente talune problematiche dei viticoltori della provincia di Foggia, presumibilmente soggetti a meccanismi negoziali lesivi dei propri interessi economici, rilevo quanto segue.

Il decreto legislativo n. 198 del 2021, al fine di garantire che i contratti di cessione di prodotti agricoli e alimentari siano incentrati sui principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività

delle prestazioni, all'articolo 3 prevede espressamente che gli stessi siano conclusi obbligatoriamente mediante atto scritto, stipulato prima della consegna dei prodotti ceduti. Nei medesimi contratti dev'essere indicato, accanto alle quantità e alle caratteristiche del prodotto venduto, anche il prezzo, che può essere fisso o determinabile sulla base di criteri stabiliti nel contratto.

All'accertamento dell'eventuale violazione di tale prescrizione è deputato l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari (ICQRF), istituzionalmente preposto alla prevenzione e repressione degli illeciti nei diversi settori del comparto agro-alimentare.

In tale ambito, l'Ispettorato pianifica ogni anno una mirata attività di controllo da svolgere anche nel periodo della campagna vendemmiale, rivolta principalmente alla fase della produzione, del commercio e della circolazione dei prodotti sfusi (uve, mosti e vini), anche mediante controlli su strada e ferrovia e ai porti.

Ricordo inoltre che l'ICQRF, in qualità di « autorità di contrasto » designata ai sensi del decreto legislativo n. 198 del 2021, esercita anche il controllo sulla disciplina delle relazioni commerciali per il contrasto alle pratiche commerciali sleali tra acquirenti e fornitori di prodotti agricoli ed alimentari, ad eccezione dei rapporti con i consumatori.

Nell'ambito di tale competenza, l'Ispettorato ha già avviato specifiche attività di indagine su diverse filiere agroalimentari, finalizzate anche all'accertamento di possibili fenomeni speculativi e di imposizioni che possono generare pratiche commerciali sleali nei confronti dei fornitori dei prodotti agricoli.

Peraltro, ritengo opportuno evidenziare che, di recente, è stata istituita una cabina di regia per i controlli nel settore agroalimentare con la partecipazione operativa, nelle fasi di controllo, dell'ICQRF, dei Carabinieri del comando tutela agroalimentare, dei Carabinieri del comando tutela forestale e parchi, della Guardia di finanza, delle Capitanerie di porto, dell'Agenzia delle dogane e dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea).

Chiarito quanto sopra, mi preme rilevare che, qualora i produttori, le loro organizzazioni e le associazioni di tali organizzazioni si ritengano vittime di una pratica commerciale vietata ai sensi del precitato decreto, possono presentare denunce per le possibili violazioni del decreto legislativo n. 198 del 2021, su richiesta di uno o più dei loro membri o, se del caso, di uno o più soci delle rispettive organizzazioni ricomprese al loro interno. Allo scopo, è possibile utilizzare la modulistica disponibile sull'apposita pagina del sito istituzionale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Preciso inoltre che, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del citato decreto legislativo n. 198, gli operatori denunciati possono richiedere di mantenere riservata la propria identità, nonché di specificare per quali informazioni si richiede tale trattamento.

Assicuro infine che l'Ispettorato, in linea con quanto previsto dalle nuove disposizioni normative introdotte dal richiamato decreto-legge agricoltura, intensificherà l'attività di controllo anche per i prodotti del settore in parola, con particolare riguardo a quanto statuito in materia di costi di produzione.

In ogni caso, assicuro che l'Ispettorato, tramite il proprio ufficio territoriale competente, rafforzerà le attività di verifica nell'ambito delle pratiche commerciali sleali nel settore vitivinicolo, in particolare sull'areale geografico indicato nell'atto di sindacato ispettivo.

Aggiungo che sarà mia cura trasmettere comunque l'interrogazione ai competenti uffici dell'ICQRF affinché provvedano ad approfondire ulteriormente e verificare tramite i propri uffici territoriali quanto sta accadendo e quanto denunciato dall'interrogante nel territorio di Foggia.

NATURALE (M5S). Signor Presidente, nel ringraziare il Sottosegretario per la risposta dettagliata, confermo che è sicuramente necessario implementare i controlli e andare incontro agli agricoltori e ai viticoltori, in questo caso, perché non tutti sono consapevoli di quello che c'è in campo per tutelare i loro diritti e purtroppo puntualmente si verifica una situazione tale per cui i produttori del settore primario vendono i propri prodotti senza un prezzo definito nel momento della cessione del prodotto. È una pratica ormai consolidata, rispetto alla quale gli agricoltori si sono fatti parte attiva anche nelle varie proteste messe in campo, quindi non è una novità; di conseguenza, il sistema è ancora carente nei controlli, perché anche la Coldiretti si è palesata con un articolo a denuncia della situazione nella provincia di Foggia, però nei fatti non è intervenuto chi di dovere.

Sono lieta di apprendere che il Sottosegretario si impegnerà a monitorare anche nel prosieguo il territorio di cui mi onoro di farmi portavoce, quindi auspico che soprattutto il personale dell'Ispettorato sia implementato nel numero, visto che le richieste sono tantissime e sicuramente c'è una carenza delle figure in campo, atte a monitorare un territorio vasto, con le relative situazioni commerciali da visionare e attenzionare nei dettagli.

In conclusione, mi posso ritenere soddisfatta delle promesse e vorrei essere fiduciosa per un settore che merita davvero una maggior supervisione, perché continuano imperterrite a ripresentarsi le medesime situazioni, che rappresentano pratiche sleali conclamate: cedere un prodotto senza avere il prezzo è chiaramente una pratica sleale tra le più evidenti e purtroppo anche più frequenti.

Spero che si prendano provvedimenti in merito.

PRESIDENTE. Lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno è così esaurito.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(385) *AMIDEI e altri.* – *Disciplina dell'attività, riconoscimento della qualifica e istituzione del registro nazionale dei pizzaioli professionisti*

(1267) *CANTALAMESSA e altri.* – *Riconoscimento della qualifica di pizzaiolo e istituzione dell'albo nazionale dei pizzaioli professionisti*

(Seguito della discussione del disegno di legge n. 385, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1267 e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 385, sospesa nella seduta dell'11 settembre, e la discussione del disegno di legge n. 1267, sulla stessa materia.

Propongo pertanto che i due disegni di legge siano discussi congiuntamente.

Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Fallucchi.

FALLUCCHI, *relatrice.* Signor Presidente, il disegno di legge n. 1267, composto da dieci articoli, disciplina i principi fondamentali dell'attività di pizzaiolo e stabilisce disposizioni per il riconoscimento della qualifica professionale, per la formazione, nonché per l'istituzione dell'albo nazionale dei pizzaioli professionisti.

L'articolo 2 dispone che l'attività di pizzaiolo, esercitata in forma d'impresa ai sensi della legislazione vigente in materia, riguarda l'operatore che svolge un'attività di creazione e di lavorazione della pizza, come dipendente o in maniera autonoma, anche presso una pizzeria d'asporto.

L'articolo 3 stabilisce che per l'esercizio dell'attività di pizzaiolo è necessaria un'apposita qualifica professionale, conseguita previo superamento di un esame teorico-pratico, a seguito di un periodo di pratica di cinque mesi continuativi presso un'impresa che svolge attività di pizzeria. La qualifica di pizzaiolo è attribuita a seguito del rilascio di un diploma che certifica la competenza, da parte delle associazioni nazionali di formazione professionale dei pizzaioli riconosciute dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Con riferimento ai requisiti per il rilascio del diploma di pizzaiolo, l'articolo 4 prevede la possibilità, per coloro che esercitano l'attività di pizzaiolo da almeno ventiquattro mesi, di presentare domanda a una delle associazioni ai fini del rilascio immediato e automatico del diploma di pizzaiolo senza superamento di un esame. Il diploma di pizzaiolo è rilasciato a seguito del superamento di un esame, costituito da una prova teorica e da una pratica, davanti a una commissione di esperti nominata dalle associazioni. Per sostenere l'esame è richiesta la frequentazione di un corso di qualificazione di durata di almeno quattrocentocinquanta ore presso una delle associazioni o gli istituti professionali con indirizzo di studio « enogastronomia e ospitalità alberghiera ». I diplomi di pizzaiolo sono trasmessi a cura delle associazioni a un apposito elenco, tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio.

In base all'articolo 5, le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale con indirizzo di studio « enogastronomia e ospitalità alberghiera » attivano un percorso formativo per pizzaiolo a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in corso, alla data di entrata in vigore della presente legge.

L'articolo 6 istituisce l'albo nazionale dei pizzaioli professionisti, i cui iscritti ne costituiscono l'ordine nazionale. La tenuta dell'albo, la sua revisione e il suo aggiornamento periodico sono demandati al consiglio nazionale dell'ordine nazionale dei pizzaioli professionisti, eletto ogni cinque anni dagli iscritti all'ordine. Il consiglio nazionale dell'ordine nazionale dei pizzaioli professionisti, con proprio regolamento, fissa i criteri per la tenuta dell'albo. Per essere iscritti all'albo, secondo l'articolo 7, i pizzaioli devono essere in possesso della qualifica professionale, mentre sono iscritti di diritto all'albo i maestri pizzaioli che documentano almeno dieci anni di attività.

L'articolo 8 stabilisce che il pizzaiolo professionista è tenuto alla conoscenza delle disposizioni del disciplinare di produzione della specialità tradizionale garantita « Pizza napoletana », di cui all'allegato annesso al provvedimento del Capo del Dipartimento delle politiche competitive, del mondo rurale e della qualità del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 17 febbraio 2010.

Da ultimo, l'articolo 9 individua le competenze delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, tenute altresì a garantire condizioni omogenee di accesso al mercato e di esercizio dell'attività alle imprese operanti nel settore.

L'articolo 10 specifica le disposizioni transitorie per coloro che attualmente svolgono l'attività di pizzaiolo.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,55.

ALLEGATO

INTERROGAZIONI

NATURALE, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, LOPREIATO, GUIDOLIN, DAMANTE, LICHERI Sabrina, SIRONI, DI GIROLAMO, CATALDI, LOREFICE, NAVE, FLORIDIA Barbara – *Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.*

Premesso che:

in data 27 settembre 2024, Coldiretti Puglia, per il tramite dei canali di diffusione *on line*, ha lanciato un preoccupante allarme relativo a ciò che sta avvenendo in Capitanata, in Puglia. Nel territorio, infatti, i viticoltori si trovano a consegnare « le uve alle cantine, ma senza che ci sia un prezzo chiaro per il pagamento del prodotto »;

la dannosa pratica commerciale, che ha colpito, in particolare nella provincia di Foggia, i paesi di San Severo, Torremaggiore, San Paolo Civitate, Serracapriola e Chieuti, implica l'irragionevole assenza delle quotazioni delle uve da vino a vendemmia ormai conclusa;

considerato che:

il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare (di recente modificato in senso rafforzativo, oltre che definitorio, dal decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101), non pare ottenere dal punto di vista attuativo gli effetti sperati;

la stessa associazione di categoria ne rivendica la piena applicazione al fine di rendere più equa la distribuzione del valore lungo la filiera produttiva, evitando che gli anelli più deboli possano risentire di una posizione sfavorevole, per lo più imposta dai meccanismi negoziali lesivi;

la situazione, oltre a rappresentare la plastica inidoneità dell'apparato esecutivo ad arginare efficacemente le problematiche che attanagliano il comparto primario, costituisce un'aggravante rispetto allo *status quo* già sofferto dagli operatori del settore, stretti nella morsa delle fitopatie, degli effetti nefasti del cambiamento climatico, dei furti di quintali di uva da vino, dell'aumento dei costi energetici;

il perdurare di una simile circostanza (che peraltro investe pericolosamente altri beni alimentari di largo consumo e simbolo del *made in Italy*, tra cui il grano) comporta un irreversibile pregiudizio a carico dei

produttori, già esposti, e senza alcuna protezione, rispetto ai *competitor* europei ed extraeuropei,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga che quanto descritto costituisca una pericolosa lesione dei principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni, come cristallizzati dal decreto legislativo n. 198 del 2021, cui devono essere adeguati i contratti di cessione di beni alimentari;

quali azioni intenda porre in essere al fine di conferire concretezza applicativa al quadro normativo in materia di contrasto alle pratiche sleali nella filiera agricola e alimentare;

se ritenga improcrastinabile approntare adeguate misure di efficace tutela, coerentemente con la denominazione evocativa del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dei produttori vitivinicoli italiani, onde evitare, quale effetto collaterale, un'ulteriore erosione della loro posizione economica nelle piattaforme internazionali.

(3-01385)

